

**Maggioli Editore**  
**Manuale della Circolazione Stradale**  
 3/2010

Manuali elettronici  
**Patente a punti**

**Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti**

<b>Quanti punti si hanno a disposizione?</b>	Ogni patente ha a disposizione 20 punti e per molte violazioni (ma non per tutte) è prevista la decurtazione di punteggio in base alla tabella di seguito riportata.
<b>Cosa deve essere scritto sul verbale?</b>	L'indicazione del punteggio da decurtare deve risultare dal verbale di infrazione: la polizia non ha alcuna discrezionalità nello stabilire il numero dei punti. Deve solamente applicare quanto previsto nel codice.
<b>Corsi di aggiornamento</b>	Se il punteggio non è esaurito, frequentare un corso di aggiornamento consente di recuperare 6 punti (per chi è in possesso di CAP e di patenti B-C-D-CE-DE 9 punti).
<b>Come si "ricarica" la patente?</b>	Chi ha meno di 20 punti (ma più di 0) e non commette violazioni per due anni, torna a 20 punti.
<b>Bonus per buona condotta</b>	Chi ha almeno 20 punti e non commette violazioni, guadagna 2 punti ogni 2 anni di "buona condotta" (ovvero senza commettere alcuna delle infrazioni previste nella tabella delle penalità); può pertanto "guadagnare" fino a 10 punti.
<b>Cosa fare finiti i punti?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esauriti i punti è disposta la revisione della patente con procedura d'esame semplificata. In pratica si tratterà di una discussione orale e di una prova pratica. In caso di mancato superamento delle prove il conducente dovrà ripetere l'esame più complesso previsto per il nuovo conseguimento della patente.</li> <li>● Esauriti i punti è disposta la revisione della patente con procedura d'esame semplificata. In pratica si tratterà di una discussione orale e di una prova pratica. In caso di mancato superamento delle prove il conducente dovrà ripetere l'esame più complesso previsto per il nuovo conseguimento della patente.</li> <li>● Circolare con patente sospesa ha come conseguenza la revoca (cioè si "torna a scuola guida" come se non la si avesse mai avuta)</li> </ul>
<b>Quando non viene identificato il conducente cosa succede?</b>	I punti vengono decurtati dalla patente del proprietario del veicolo (se questo non comunica i dati del conducente entro 30 giorni dalla richiesta).
<b>Quale è il numero di punti che si possono perdere in una giornata?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Non è corretto parlare di giornata. Infatti l'articolo 126 bis del codice della strada prevede che possano essere decurtati massimo 15 punti, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni. Nulla vieta pertanto di perdere dieci punti al mattino ed i rimanenti dieci al pomeriggio .</li> <li>● Questo "sconto" comunque non si applica se viene commessa una violazione che comporta la sospensione o la revoca della patente. In questo caso vengono decurtati tutti i punti anche se la loro somma supera 15.</li> </ul>
<b>Quali sono le violazioni per le quali non è applicabile "lo sconto"?</b>	Quelle per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
<b>Quali le modifiche apportate dalla legge 120/2010 con decorrenza 13 agosto 2010?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Art. 126 bis comma 4: La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame</li> <li>● Art. 126 bis comma 6: Deve sottoporri alla visita di revisione ex art. 128 cds il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti</li> <li>● Art. 126 bis comma 6 bis: Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento</li> </ul>

ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

**Tabella punti per le violazioni commesse dal 1° luglio 2003 al 12 agosto 2003**

<b>Norma violata</b>		<b>Punti</b>
Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, primo periodo	4
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15, con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art. 149 comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	2
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1 t	1
	b) eccedenza non superiore a 2 t	2
	c) eccedenza non superiore a 3 t	3
	d) eccedenza superiore a 3 t	4

	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	5
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5, se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3

Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	4

**Tabella punti per le violazioni commesse dal 13 agosto 2003 al 12 agosto 2010**

<b>Norma violata</b>		<b>Punti</b>
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art.149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1

	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3,5 e 6,con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14,con riferimento al comma 7,lettera a)	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2 bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2

Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

**Tabella punti per le violazioni commesse dal 13 agosto 2010**

<b>Norma violata</b>	<b>Punti</b>	
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	3
	Comma 9 e	6
	Comma 9 bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art.149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2

	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3,5 e 6,con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11 (4)	5
Art. 173	Commi 3 e 3-bis (6)	5
Art. 174	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14,con riferimento al comma 7,lettera a)	2
Art. 176	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 179	Comma 2 e 2 bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 186-bis	Comma 2	5
Art. 187	Commi 1 e 8	10
Art. 188	Comma 4	2

Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

### Modalità di recupero dei punti

I punti si recuperano in tre modi:

- Frequentando un corso di recupero (se si "possiede" ancora almeno un punto).
- Sottoponendosi alla revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128 cds (entro i termini indicati nella comunicazione di invito e qualora siano stati esauriti tutti i punti a disposizione).
- Con "la buona condotta", cioè non commettendo violazioni per un certo periodo di tempo.

#### 1) I corsi di recupero

Queste in sintesi le regole di ricarica stabilite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti:

#### DECRETO 29 luglio 2003 (G. U. n. 181 del 06 agosto 2003)

"Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti"

<b>1. Per i titolari di patente di guida A1 - A - B - B+E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● consentono di recuperare sei punti;</li> <li>● hanno durata di dodici ore;</li> <li>● devono essere svolti in un arco temporale non superiore a due settimane consecutive;</li> <li>● ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere;</li> <li>● consentite massimo quattro di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse.</li> </ul>
<b>2. Per i titolari di patente di guida C, C+E, D, D+E, certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, nonché di qualsiasi CQC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● consentono di recuperare nove punti;</li> <li>● hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive;</li> <li>● ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere;</li> <li>● consentite massimo sei ore di assenza, ma è necessario recuperare le lezioni perse.</li> </ul>
<b>Regole valide per tutti i tipi di corsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.</li> <li>● I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto.</li> <li>● Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.</li> <li>● Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.</li> <li>● Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.</li> <li>● Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.</li> </ul>
<b>Cosa fare terminato il corso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso.</li> <li>● Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso.</li> <li>● Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.</li> </ul>
<b>Novità 2010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 120/2010, secondo le modalità regolamentari da approvare, al termine del corso sarà necessario sostenere un esame</li> <li>● Inoltre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle</li> </ul>

risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

### Ma chi può organizzare i corsi?

#### **DECRETO 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del 06 agosto 2003)**

#### **"Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida"**

- Possono essere svolti dalle autoscuole e da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
- L'autorizzazione è rilasciata e rilasciata a soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità ed a soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
- La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri ed è necessario dimostrare di disporre di locali idonei alle caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale.

### E chi può insegnare ai corsi?

Se il corso è tenuto da soggetti privati:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i docenti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.</li> </ul>
Se il corso è tenuto da soggetti pubblici:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coloro che hanno conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi;</li> <li>• docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;</li> <li>• dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.</li> </ul>

Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.

### 2) La revisione della patente di guida

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica il provvedimento di revisione della patente. Si tratta di una revisione con procedura d'esame semplificata. In pratica una discussione orale e di una prova pratica. In caso di mancato superamento delle prove il conducente dovrà ripetere l'esame più complesso previsto per il nuovo conseguimento della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di polizia stradale, che provvedono anche al materiale ritiro del documento.

Circolare con patente sospesa ha come conseguenza la revoca (cioè si "torna a scuola guida" come se non la si avesse mai fatta).

### 3) La buona condotta

Sostanzialmente "la buona condotta", ovvero il non commettere violazioni che prevedono la decurtazione di punti, dà la possibilità di recuperare punti in due modi:

- per chi ha *meno* di 20 punti:

il recupero del punteggio di 20 punti avviene automaticamente se il conducente, per 2 anni consecutivi, non commette violazioni che comportano decurtazione di punti;

- per chi ha *almeno* 20 punti:

se non vengono commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti per 2 anni, viene assegnato un "bonus" di 2 punti ogni due anni, con un massimo di 10 punti aggiuntivi.

#### **Le conseguenze della mancata revisione a seguito esaurimento punti**

##### **ARTICOLO 128 COMMA 2 CDS MODIFICATO DA LEGGE 120/2010**

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, all'esame di revisione della patente di guida è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 128 comma 2 cds ed alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi da 1 a 1-quater del medesimo art. 128 cds.